

Allegato 4 al Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni di cui alla Deliberazione n 114 del 14.04.2022

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale CN1, C.F./P. IVA 01128930045, con sede in Cuneo (12100), via C. Boggio, 12, nella persona del Responsabile della SS Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità, Dott. Gianfranco Cassissa domiciliato, per la carica e ai fini del presente contratto, presso la sede legale dell'Azienda medesima,

E

....., con sede legale in,
C.F. e Partita IVA n., di seguito come "....."
o "Sponsor", rappresentata dal, procuratore speciale domiciliato per la carica presso la sede della Società

PREMESSO

che la ditta ha manifestato la disponibilità a sponsorizzare il progetto dal titolo "**Viaggio alla scoperta della Medicina Interna. La sfida della dispnea: Breathing matters**", di cui all'avviso informativo, pubblicato sul sito ASL CN1, per il periodo dal 18 novembre 2025 al 9 dicembre 2025;

che il suddetto progetto ha lo scopo di promuovere e delineare le modalità di gestione - presso la ASL CN1 - delle patologie internistiche in questione, anche al fine di creare una rete operativa con il territorio di riferimento;

che l'ASL CN1 ha approvato, con deliberazione del Direttore Generale n.114 del 14/04/2022, il Regolamento delle Sponsorizzazioni, che le parti

	dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.	
	Che ogni aspetto del presente contratto osserverà comunque quanto al	
	Vademecum contratti di sponsorizzazioni in ambito ECM pubblicato dall’Agenzia	
	Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali in data	
	Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra rappresentate,	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	ARTICOLO 1	
	OGGETTO	
	Le pattuizioni contenute nel presente contratto costituiscono l’intero accordo	
	tra le parti: nessuna modifica può essere apportata senza preventivo accordo	
	scritto.	
	Il presente contratto non comporta l’instaurazione di un rapporto di agenzia,	
	mandato e rappresentanza e nessun impegno potrà essere assunto da una parte	
	in nome e per conto dell’altra.	
	ARTICOLO 2	
	OBBLIGHI DELLO SPONSOR	
	Lo Sponsor si assume l’obbligo di corrispondere all’ASL CN1:	
	<input type="checkbox"/> un contributo in denaro da destinare esclusivamente all’attivazione del	
	progetto descritto nell’avviso pubblico di sponsorizzazione, per la somma	
	di Euro..... (.....,00) oltre IVA in	
	ragione di legge(.....,00). Il corrispettivo dovrà essere erogato	
	da..... entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento fattura;	
	<input type="checkbox"/> la fornitura dei seguenti beni da destinare	
	esclusivamente all’attivazione del progetto descritto nell’avviso pubblico	
	di sponsorizzazione, corrispondente ad un importo pari a	
	2	

	Euro..... (.....,00) oltre IVA in	
	ragione di legge(.....,00). Il bene dovrà essere fornito	
	da..... entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento fattura;	
	Resta espressamente inteso tra le parti che il versamento del corrispettivo	
	sopra indicato è in ogni caso subordinato all’ottenimento dell’accettazione	
	della proposta di sponsorizzazione da parte dell’ASL CN1;	
	Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico del	
	progetto, né a qualsiasi altro collaboratore, relatore, fornitore che a qualsiasi	
	titolo prenda parte all’evento.	
	Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento aziendale ASL CN1 di cui	
	alla deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 14/04/2022, relative alla	
	pubblicità, alla sponsorizzazione ed al conflitto di interessi, lo Sponsor si	
	impegna a garantire di astenersi dal compiere ogni comportamento finalizzato	
	ad influenzare in qualsiasi modo l’operato dell’Azienda.	
	Il supporto finanziario non potrà essere in alcun modo condizionante sui	
	contenuti dell’attività del progetto.	
	Nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia costituito da attrezzature, per l’intero	
	ciclo di vita delle stesse, l’eventuale manutenzione o materiale di consumo	
	non possono essere oggetto di esclusiva a favore dello Sponsor, a meno che	
	esse siano incluse nell’offerta.	
	ARTICOLO 3	
	OBBLIGHI DELL’AZIENDA	
	L’associazione di immagine e dei simboli dell’ASL CN1 e della ditta Sponsor	
	può avvenire esclusivamente nell’ambito del progetto e secondo le modalità	
	di seguito indicate:	
	3	

	l'ASL CN1 si impegna ad associare, fino al termine degli eventi formativi	
	ECM programmati ovvero fino al 31 dicembre 2026, il nome ed un segno	
	distintivo (logo) dello/degli Sponsor, alla pubblicizzazione del progetto	
	sull'homepage del sito internet e intranet aziendale.	
	Il logo dello sponsor comparirà anche nel materiale pubblicitario e	
	promozionale inerente l'evento.	
	ARTICOLO 4	
	ESCLUSIVA	
	Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento aziendale per la disciplina e la gestione	
	delle sponsorizzazioni approvato con deliberazione n. 114 del 14/04/2022, la	
	sottoscrizione del presente contratto non determina diritti di riserva e/o	
	esclusiva a favore di e a carico dell'ASL CN1 in relazione	
	ad analoghe richieste e/o iniziative di altre Ditte operanti nel medesimo o in	
	altri settori merceologici, essendo ammesse le sponsorizzazioni plurime.	
	ARTICOLO 5	
	NOMINA RESPONSABILE	
	L'ASL CN1 individua come responsabile del Progetto il dr.....	
	ARTICOLO 6	
	DURATA	
	Il presente contratto produce i suoi effetti a decorrere dalla data della	
	sottoscrizione e fino al termine degli eventi formativi ECM programmati	
	ARTICOLO 7	
	RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI	
(inserire nome ditta contraente) e l'ASL CN1 danno atto di	
	essersi reciprocamente informate, ai sensi del Regolamento Europeo per la	
	4	

protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 (GDPR), sulla gestione e sulle modalità di trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione di tutte le operazioni connesse alla stipulazione ed esecuzione del presente contratto. Tutte le informazioni sono reperibili sull'Informativa per il trattamento dei dati personali allegata al presente contratto.

ARTICOLO 8

RISOLUZIONE E RECESSO

La facoltà di recedere può essere esercitata solo qualora il contratto non abbia avuto esecuzione nei tempi concordati, previo preavviso di trenta giorni; in ogni caso, il recesso non ha effetto per le prestazioni concordate e già eseguite.

ARTICOLO 9

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

ARTICOLO 10

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie riguardanti il presente contratto, le parti concordemente individuano il Foro di Cuneo quale foro unico competente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le Parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cuneo, lì

Per l'Azienda ASL CN 1

Per la Ditta

